



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai magistrati:

Angelo Bax

Presidente

Elena Papa

Consigliere, relatore

Khelena Nikifarava

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 62887 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

Celestino CUPO, nato a Palomonte (SA) il 05/04/66 e residente in Località Ferrari, n.23 – Palomonte (SA), c.f. CPUCST66D05G292F, elettivamente domiciliato presso l'avv.to BEVILACQUA Arturo, c.f. BVLRTR77C04H703M, con studio in Serre (SA), via Nazionale n. 90, pec: avvocatoarturobevilacqua@pec.it,

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2024, il relatore, consigliere Elena Papa, il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Elena Di Gisi, nonché, per la parte, l'avvocato

Arturo Bevilacqua;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 10 novembre 2022, ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il sig. Celestino Cupo ai fini della condanna al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito (in seguito anche MIM), o, *“se ritenuto dal Collegio giudicante, dei singoli istituti scolastici interessati dalla vicenda”*, della somma di **€ 24.462,09** oltre a rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo, come per legge, nonché alle spese di giustizia a favore dello Stato.

Il danno contestato ha ad oggetto l'indebita percezione di risorse pubbliche sulla base di titoli non validi e falsamente dichiarati.

Infatti, risulta che nel 2017 il sig. Celestino Cupo abbia presentato domanda di supplenza annuale quale collaboratore scolastico - personale ATA nelle scuole, valvole per il triennio 2018 – 2021, avvalendosi di una attestazione del diploma di qualifica professionale di “Operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina”, conseguito con votazione 100/100 e rilasciato dall'Istituto scolastico paritario Luca Pacioli di Nola (NA) a seguito di esami che si sarebbero svolti nel mese di maggio - luglio 2013.

Di tali esami la Procura erariale ha contestato sia la veridicità, risultando, all'epoca, la scuola, sottoposta alla misura cautelare reale del sequestro nell'ambito di un procedimento penale innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (NA), sia, comunque, la validità ai fini

di legge, essendone anche stata revocata la parità scolastica con decreto della Direzione Generale dell'U.S.R. per la Campania n. AOODRCA/3369/U dell'8 maggio 2013, data antecedente a quella degli esami che il convenuto avrebbe sostenuto.

Per questo ultimo profilo risultava, tuttavia, agli atti una pronuncia del TAR Lazio in sede cautelare, di accoglimento della domanda di sospensiva in una prima fase (decreto del TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 2718/2013, del 5 luglio 2013), mentre non era noto l'esito della vicenda processuale amministrativa.

In correlazione a tali vicende l'odierno convenuto, all'epoca della citazione del presente giudizio, risultava anche imputato in un processo penale pendente innanzi al Tribunale di Arezzo, per i reati di falso ideologico e truffa aggravata (artt. 483 e 640, comma 2, del c.p.), per la ritenuta falsità della dichiarazione di possesso del diploma di qualifica conseguito presso la Luca Pacioli, che sarebbe stata volta ad ottenere una collocazione in graduatoria utile per l'assunzione (Tribunale di Arezzo - decreto che dispone il giudizio del 2 marzo 2021).

La Procura erariale ha proceduto alla quantificazione del danno nell'invito a dedurre a partire dall'importo della retribuzione lorda percepita dal sig. Cupo nell'intero periodo in contestazione (triennio 2018 – 2021), pari ad € 48.924,18, per poi dimezzare la domanda, in **€ 24.462,09**, alla luce *“dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che tiene in considerazione, in senso compensativo del danno, anche i vantaggi conseguiti*

dall'amministrazione per le prestazioni lavorative comunque effettuate".

Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria del 22 marzo 2023, con la quale ha affermato la validità dell'esame di qualifica professionale di "Operatore dei servizi di ristorazione - settore cucina" conseguito nel 2013 e speso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale ATA delle scuole, o, quanto meno, il proprio legittimo affidamento rispetto alla validità e spendibilità del titolo a tutti i fini di legge.

Ha, peraltro, chiesto di poter provare per testi di avere effettivamente sostenuto gli esami di qualifica.

Ha, altresì, rimarcato che, anche a voler ritenere la non validità del titolo di studio utilizzato per l'assunzione, sarebbe stato comunque provvisto di altro titolo di studio valido per lo svolgimento dell'attività, costituito da precedente identico diploma di qualifica professionale di "Operatore dei servizi di ristorazione - settore cucina", acquisito nell'anno scolastico 2006/2007 presso l'istituto scolastico paritario "S. Pertini" di Montoro inferiore (AV), conseguito con il punteggio di 70/100, depositato agli atti di causa.

Considerata l'allegazione, da parte del convenuto, di due titoli di studio di identico contenuto, in evidente violazione di principi ordinamentali (cfr. art. 28 dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, vigente nel 2013), e la presumibile assenza di indirizzo di studio professionale presso la scuola Luca Pacioli di Nola nell'a.s. 2012/2013 (evincibile dalla stessa carta intestata con cui era

rilasciata al sig. Cupo l'attestazione della qualifica di "operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina", che indicava i soli indirizzi di "Liceo classico, Liceo scientifico, ITI Elettronica e Telecom., Geometra, ITC Igea, Ist. D'Arte Decorazione e Plastica", nonchè dal decreto istitutivo della stessa scuola - D.D. 30/11/2006 – Cod. Mecc.: NATF265005"), il Collegio ha ritenuto di dover integrare il quadro probatorio con ordinanza istruttoria per acquisizione documentale dall'Amministrazione dell'Istruzione e scolastica, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del CGC, di strumento probatorio più utile ed efficiente rispetto alla prova testimoniale richiesta, a ciò provvedendo con ordinanza 25/2023 del 12 aprile 2023.

Il Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Campania (in seguito anche USR), con nota del 10 luglio 2023, ha chiarito che l'istituto scolastico Luca Pacioli di Nola non ha mai conseguito la parità scolastica per indirizzi di studio afferenti ad indirizzi eno-gastronomici, né, *"è mai stato autorizzato allo svolgimento di procedure d'esame per le qualifiche professionali in regime surrogatorio per l'a.s. 2012/2013"*. Ha, inoltre, confermato che non è legalmente possibile ripresentarsi ad esami per qualifiche professionali per un titolo di studio già conseguito (art. 28, commi 4 e 6, dell'ord. ministeriale n. 90/2001, applicabile all'a.s. 2012/2013).

Quanto al giudizio amministrativo di impugnazione della revoca della parità scolastica dell'istituto Luca Pacioli di Nola ha precisato che questo si è concluso con la sentenza del Cons. st. n. 1009/2015 del 2 marzo 2015 che ha rigettato il ricorso confermando la legittimità

della revoca della parità scolastica “*fatti salvi gli effetti degli esami di stato 2012/2013 autorizzati*” tra i quali non potevano rientrare eventuali esami di qualifica professionale triennale, come quello che il convenuto ha dichiarato di avere sostenuto, in quanto, comunque, mai autorizzati.

Con nota del 18 ottobre 2023 la difesa del sig. Cupo ha contestato l'ammissibilità e utilizzabilità nel presente giudizio delle note ministeriali di risposta all'istruttoria sopradette, per tardività del deposito rispetto ai termini fissato dal giudice (depositate il 12 luglio invece che l'11 luglio 2023).

Nel merito ne ha negata l'efficacia probatoria in ordine all'assenza dell'indirizzo di studio professionale per il quale avrebbe acquisito il diploma triennale di “operatore di servizi di ristorazione – settore cucina”, sostenendo che l'Ufficio scolastico regionale non potrebbe conoscere le procedure adottate dalla scuola Pacioli per il rilascio di diplomi, anche in presenza di duplicazioni rispetto a quelli precedentemente conseguiti.

Ha, infine, sostenuto di non essere stato al corrente della revoca della parità scolastica della scuola Pacioli (stante la conclusione della vicenda giudiziaria amministrativa solo nel 2015), e di avere in buona fede sostenuto gli esami e conseguito il diploma poi utilizzato.

A tal fine ha prodotto la deposizione testimoniale resa in data 17 marzo 2023 nel giudizio penale innanzi al Tribunale di Arezzo per falso ideologico e truffa aggravata. Ha, altresì, depositato la pronuncia di assoluzione emessa dallo stesso Tribunale in data 30

ottobre 2023.

All'udienza dell'8 novembre 2023 il Collegio ha disposto rinvio all'odierna udienza al fine di ottenere l'acquisizione della sentenza penale ad opera della Procura attrice.

In data 15 febbraio 2024 è stata acquisita agli atti di causa la sentenza del Tribunale penale di Arezzo n. 2100 del 20 ottobre 2023, depositata in data 16 gennaio 2024, secondo cui non sarebbe *“univocamente emersa l'attestazione da parte [del sig. Cupo] ... di un dato falso poi utilizzato per simulare fittiziamente il possesso di requisiti spendibili nella graduatoria”*.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in relazione al danno erariale da percezione di emolumenti non dovuti, contestato dalla Procura attrice per avere il convenuto presentato, nel 2017, domanda di iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze dei collaboratori scolastici – personale ATA, valide per il triennio 2018 - 2021, dichiarando il possesso di un titolo di studio risultato di fatto inesistente o, comunque, nullo o viziato, recante il punteggio elevato di 100/100, che aveva consentito una collocazione nelle graduatorie utile all'assunzione.

Il titolo è stato ritenuto non valido dalla Procura attrice in quanto emesso dall'istituto scolastico Luca Pacioli di Nola (NA), scuola privata palesamente priva di parità scolastica per corsi professionali (quale quello di operatore dei servizi della ristorazione – settore

“cucina”, dichiarato dal convenuto), e mai autorizzata alle correlate procedure d’esame di qualifica.

Come poi emerso in corso di causa, inoltre, il diploma di qualifica era stato rilasciato nonostante il possesso da parte del sig. Cupo di identico titolo di studio, conseguito nel 2007 da altra scuola privata, con punteggio inferiore e non sufficiente ad una collocazione in graduatoria utile per l’assunzione.

Infine, nel medesimo anno 2013, la scuola Luca Pacioli era stata sottoposta alla misura cautelare reale del sequestro nell’ambito di un giudizio penale ed era, inoltre, oggetto di provvedimento di revoca della parità scolastica sin dall’8 maggio 2013 anche per quei corsi (diversi da quello professionale di interesse) che erano stati precedentemente autorizzati.

2. In via preliminare il Collegio dà conto del rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio in attesa degli esiti del processo penale, avanzata dal convenuto ai sensi dell’art. 106 del CGC, in applicazione del principio di autonomia del giudizio di responsabilità erariale rispetto alle vicende del processo penale, rimanendo del tutto irrilevante l’argomento difensivo dell’intervenuta sospensione anche del procedimento disciplinare in essere a carico del sig. Cupo da parte dell’Amministrazione scolastica (USR per la Toscana - provvedimento del 16 aprile 2019, di sospensione del procedimento disciplinare a carico del sig. Celestino Cupo).

Osserva, a tale riguardo, il Collegio che è pacifica l’acquisizione legislativa dell’autonomia e dell’indipendenza del giudizio di

responsabilità erariale da quello penale, per effetto della riforma del codice di procedura penale del 1988, abolitrice della c.d. “pregiudiziale penale”. Tale indipendenza trova fondamento sul presupposto della natura distinta delle due diverse forme di responsabilità, anche ove involga l’esame di una medesima condotta e di una medesima vicenda fattuale.

In particolare, la sentenza penale (di condanna o di assoluzione), se divenuta irrevocabile, ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità erariale solo limitatamente all’accertamento del fatto di reato e della sua commissione o non commissione da parte dell’imputato, in assenza o in presenza di cause di giustificazione (artt. 651 e 652 del c.p.p.), mentre rimane pieno spazio al giudice della responsabilità erariale per la verifica degli aspetti che esulano da tale vaglio del penalisticamente rilevante, che possono assumere portata diversamente significativa nel giudizio amministrativo-contabile. Anzi, *“gli atti penali divengono atti del giudizio contabile, la cui analisi e valutazione è di esclusiva pertinenza del Collegio giudicante, che, sulla base degli stessi e degli ulteriori elementi conoscitivi disponibili, deve vagliare la fondatezza della domanda della Procura regionale”* (Corte dei conti, SS.RR., ord. n. 1/2017 e ord. n. 4/2018; Sez. I Centr., n. 6/2019).

Per tali motivi, unitamente all’esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo, l’art. 106 del CGC, invocato dal convenuto ai fini della sospensione dell’odierno processo, limita l’ammissibilità dell’istituto ai soli casi di pregiudizialità logico-giuridica tra i due

giudizi, come ipotesi eccezionale e derogatoria rispetto all'acclarato principio generale della loro reciproca autonomia, e ne concede ai giudici il vaglio di ammissione in via facoltativa nel caso particolare di *"istanza concorde di tutte le parti"*, per *"giustificati motivi"*, con limiti di ripetibilità (*"per una sola volta"*) e di durata (*"per un periodo non superiore a tre mesi"*) (cfr. Corte dei conti, SS. RR. n. 2/2020).

Analoga impostazione si registra, peraltro, nel processo civile ove la sospensione di cui all'art. 295 del c.p.c., è ammessa dall'ordinamento solo in caso di *"necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto allo stesso modo"*, ovvero in caso di *"stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti"* e, quindi, si ravvisi *"l'esigenza che il sistema giudiziario non sia gravato dalla duplicazione dell'attività di cognizione nei due processi pendenti."* (SS.UU. Cass., sent. n. 10027/2012. Sul tema cfr., *ex multis*, Corte dei conti, SS.RR, ordd. nn. 19/2019 e 2/2020; Sez. I Centr., nn. 6/2019, 225/2019, 513/2021; Sez. giur. Regione Toscana, n. 19/2023).

3. Invero, l'odierna vicenda riassume in sé l'evidenza del principio di reciproca autonomia del processo di responsabilità penale e amministrativo-contabile di cui si è sin qui trattato, anche per il profilo dell'accertamento del fatto rilevante, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

In particolare, in sede penale è emersa la mancanza della dimostrazione, con probabilità vicina alla certezza, della piena consapevolezza da parte dei sig. Cupo di avere acquistato un titolo di

studio non valido, avendo questi affermato di non aver avuto contezza della revoca della parità scolastica dell'Istituto Pacioli di Nola (NA), che credeva, pertanto, legittimamente operante, e avendo prodotto un testimone che ha dichiarato di averlo accompagnato a sostenere l'esame di qualifica professionale nel mese di maggio 2013 in un contesto generale di normalità, non essendo a questi visibili presso la scuola sigilli di alcun genere attestanti l'intervenuto sequestro.

È mancata, inoltre, alla Procura della Repubblica, la prova dell'effettiva esecuzione (o non esecuzione) degli esami di qualifica per corsi professionali presso la scuola Pacioli a partire dal 13 maggio 2013 (data della revoca della parità scolastica), dato che, una volta revocata la parità, la medesima scuola avrebbe dovuto trasmettere ad altra scuola tutta la documentazione afferente a questi, nonché agli esami di maturità relativi all'a.s. 2012/2013, per il futuro uso, ma ciò non sarebbe mai avvenuto, come confermato dall'Ufficio scolastico regionale in sede istruttoria.

Pertanto, l'assoluzione del sig. Cupo in sede penale si è fondata sul difetto di prova dell'elemento soggettivo del dolo generico, costitutivo di entrambi i reati a questi contestati, relativamente alla consapevolezza ed intenzionalità di produrre un attestato di qualifica non valido per la domanda di iscrizione alla graduatoria delle supplenze presentata nel 2017 (il D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 prevede i diplomi di qualifica professionale tra i titoli di studio validi ai fini dell'assunzione come collaboratore scolastico – personale ATA).

La ricostruzione degli elementi costitutivi della responsabilità erariale opera, tuttavia, diversamente, e in termini di maggiore ampiezza, come diversi sono gli elementi di prova acquisiti al presente giudizio, anche per effetto dell'integrazione istruttoria in corso di causa con l'ordinanza n. 25/2023, di cui si è dato conto nella parte in fatto.

4. A tale ultimo specifico riguardo, ancora in via preliminare, occorre affermare la piena ammissibilità e utilizzabilità dei documenti e della relazione acquisiti a mezzo di tale integrazione istruttoria, nonostante la tardività del deposito, avvenuto il giorno 12 luglio, invece che l'11 luglio 2023, giorno non festivo (e, quindi, in mancanza dell'automatica postergazione al giorno successivo ai sensi degli artt. 43, comma 7, del CGC e 155 del c.p.c.), oggetto di eccezione espressa dalla difesa del convenuto.

Infatti, i termini disposti dall'ordinanza hanno carattere meramente ordinatorio e non perentorio.

Non solo, ma, sebbene l'art. 43, comma 4, del CGC, regoli la prorogabilità dei termini ordinatori da parte del giudice su istanza di parte o anche d'ufficio, da proporsi *“prima della scadenza”*, e seppure tale istanza di proroga non sia effettivamente intervenuta nel caso di specie, né il giudice abbia provveduto d'ufficio, vi è da osservare che la giurisprudenza, anche di Cassazione civile, riserva un'interpretazione di favore per le ipotesi dell'*“ordine di esibizione”* ex art. 210 del c.p.c. (omologo a quello processuale contabile di cui all'art. 94, comma 2, del CGC). Precisa, infatti, che l'intervenuta scadenza *“non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa*

produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione, irragionevole, in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata.... ritenuta necessaria dal giudice.” (Cass. civ. sez. III, sent. n. 11671 del 26 maggio 2014).

Opera, cioè, nell'acquisizione del mezzo probatorio informativo e/o documentale a mezzo di ordinanza istruttoria del giudice, un principio di sostanziale interesse all'accertamento dei fatti ai fini di giustizia, che prevale, in assenza di perentorietà del termine, sulla formalità del ritardo.

Tale principio è applicabile a maggior ragione nel caso all'esame, ove il documento risulta redatto tempestivamente (prot. del 10 luglio 2023) e il deposito appare tardivo per solo un giorno, non cagionando, in tal modo, neppure un allungamento dei tempi del processo.

5. Venendo, dunque, al merito della controversia, va affermata la responsabilità del sig. Cupo per il danno erariale sopradDETTO, da quantificarsi nei termini e nei limiti che di seguito verranno esposti, con accoglimento solo parziale della domanda attorea.

Ricorre, infatti, indiscutibilmente il presupposto della responsabilità

erariale, costituito dal **rapporto di servizio** tra il sig. Cupo e le diverse scuole presso le quali ha prestato la propria attività lavorativa come collaboratore scolastico – personale ATA, nel triennio 2018 – 2021, a seguito della domanda, presentata nel 2017, contenente la dichiarazione del possesso del titolo di studio di operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina, con punteggio di 100/100, asseritamente conseguito presso la scuola paritaria Luca Pacioli di Nola (AV) nel 2013. Si evince, peraltro, dagli atti, e non è contestato, che il titolo di studio di identica qualifica precedentemente conseguito presso la scuola paritaria Sandro Pertini di Montoro inferiore (AV), con punteggio di 70/100, non sarebbe stato sufficiente per una collocazione in graduatoria utile all'assunzione.

6. Risulta, altresì, dimostrato che il titolo di studio rilasciato al sig. Cupo dalla scuola Pacioli sia obiettivamente invalido, addirittura in termini di inesistenza. Infatti, come chiaramente attestato dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania in sede di istruttoria, non è mai esistito, presso la scuola Pacioli di Nola (NA), alcun corso professionale alberghiero parificato, né questa è mai stata autorizzata a rilasciarne i relativi titoli di studio di tipo professionale con validità legale. Ne discende che la parità scolastica, sia per i corsi che per gli esami di qualifica, risulta mancante non per effetto della revoca disposta nel 2013 dall'USR nell'ambito del giudizio penale allora in corso nei confronti dei responsabili dell'istituto scolastico, oggetto di impugnativa innanzi al TAR - Consiglio di

Stato e confermata con sentenza del consiglio di Stato nel 2015, ma per non avere mai avuto la scuola alcuna autorizzazione, né per lo svolgimento di corsi professionali, né per il rilascio dei correlati diplomi di qualifica con validità legale.

Sussiste, dunque, un **danno erariale** determinato dalla mancanza, al momento della domanda di iscrizione in graduatoria, del titolo di studio idoneo alla collocazione del sig. Cupo in posizione utile al conseguimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato di cui si tratta e costituito dall'erogazione ingiustificata dei corrispondenti emolumenti.

7. Rispetto a tale dato, a fronte di una sentenza penale di mancata prova piena della consapevolezza e volontà del sig. Cupo di trarre in inganno l'Amministrazione mediante produzione di un documento falso, e anche sulla base dei mezzi di prova ulteriori disponibili nel presente giudizio, ritiene il Collegio che sia, comunque, sussistente, **l'elemento soggettivo** della gravità della colpa del convenuto, avendo questi prodotto un documento che presentava molteplici indizi di invalidità, senza essersi curato di accertarne l'effettiva spendibilità per la domanda di iscrizione alle graduatorie di circolo e di istituto.

Tale valutazione della condotta in termini diversi da quelli prospettati dalla Procura precedente, con derubricazione dell'elemento soggettivo rilevante in termini di colpa grave invece che di dolo, rientra pienamente nei poteri del Giudice *“a prescindere dalla prospettazione che di tale elemento, per quei medesimi fatti*

caratterizzati da quella stessa condotta, abbia fornito l'attore (Corte dei conti, II app., n. 377/2017; III app., nn. 570/2015 e 579/2015)” e, quindi, “in disparte il contenuto della domanda attorea che imputerebbe la responsabilità erariale del convenuto a titolo di dolo” (Corte dei conti, Sez. II Centr., n. 326/2021).

Infatti, fermo restando che “L'imputazione soggettiva per dolo ovvero per colpa grave non comporta neppure una riqualificazione, ... pure possibile, del thema decidendum”, comunque la giurisprudenza di legittimità riconduce al principio iura novit curia, di cui all'art. 113 comma 1, del c.p.c., finanche la “possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti (Cass, n. 5832/2021; Cass. SS. UU. n. 26582/13)” (Corte dei conti, Sez. II Centr., n. 326/2021; Sez. II Centr., n. 377/2017; Sez. III Centr., nn. 570/2015 e 579/2015).

Nel caso di specie, come confermato dall'USR con la nota istruttoria del 10 luglio 2023, risulta appurato che il sig. Celestino Cupo si sia recato presso la scuola Luca Pacioli di Napoli per sostenere nuovamente, come privatista, un esame di qualifica professionale di “operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina”, di cui era già in possesso, avendolo conseguito nel 2007 presso altra scuola paritaria, con punteggio inferiore, in violazione del disposto dell'art.

28, commi 4 e 6, dell'ord. ministeriale n. 90/2001, applicabile all'a.s.

2012/2013), a mente del quale, tra l'altro, possono essere ammessi

a sostenere gli esami di qualifica professionale *“in qualità di*

“esterni”, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di

anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono

*sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica **con esito***

***negativo...**”, dovendosi quindi escludere quanti – al pari del sig.*

Cupo - lo avessero sostenuto con esito positivo.

Risulta, altresì, che, nella scelta della scuola dove svolgere l'esame,

non si sia curato di conoscere se, presso di questa, fossero presenti

corsi di studio professionale, né se per questi corsi la scuola avesse

acquisito la parifica, elemento necessario per la valida acquisizione

del titolo e per la sua spendibilità, nonostante che, sia sul sito

internet, che nella carta intestata, la scuola riferisca unicamente dei

corsi di *“Liceo classico, Liceo scientifico, ITI Elettronica e Telecom.,*

Geometra, ITC Igea, Ist. D'Arte Decorazione e Plastica” (analoga

informazione si ricava dal decreto istitutivo della stessa scuola - D.D.

30/11/2006 – Cod. Mecc.: NATF265005”).

Neppure risulta che si sia avveduto che alla scuola, quanto meno in

relazione ai corsi autorizzati, anche se diversi da quello

professionale alberghiero, del tutto inesistente, fosse stata revocata

la parità, nonostante il *clamor* sui mezzi di stampa, di cui ancora

oggi, decorso ormai un decennio dai fatti, permane ampia traccia sul

web.

Risulta, infine, come dichiarato dallo stesso sig. Cupo, che, dopo

aver acquisito l'attestato informale di qualifica professionale prodotto in sede di domanda di iscrizione nelle graduatorie, recatosi nuovamente alla scuola nel luglio 2013, per chiedere il vero e proprio certificato di qualifica in pergamena, non l'abbia ottenuto e, ritornato ancora nei mesi successivi, abbia invece riscontrato che *"la scuola risultava chiusa e non più operante"*, senza che ciò gli abbia fatto sorgere, quanto meno, un dubbio, sugli eventi occorsi e sulla validità dell'esame sostenuto.

Al contrario, l'evidenza dei fatti, insieme all'importanza degli indizi sin qui riassunti, avrebbero dovuto indurre nel sig. Cupo un ragionevole dubbio sulla validità dell'intera procedura, secondo un approccio diligente che ci si deve aspettare dall'uomo medio, nel suo stesso interesse, laddove intenda acquisire un titolo di studio, a verificare che questo sia effettivamente valido e spendibile. Non è, infatti, conforme a parametri di prudenza perizia e diligenza, che il soggetto che sia stato indotto a riprendere gli studi anni dopo averli conclusi, disponendo impegno e tempo per la preparazione e investendo i propri denari per pagare le spese richieste da una scuola privata, non si occupi di adottare cautele consistenti, quanto meno, nella verifica e nell'acquisizione di informazioni preventive in ordine a:

- 1) la possibilità di ripetere validamente il medesimo esame di qualifica già sostenuto in passato;
- 2) la presenza presso la detta scuola dei corrispondenti corsi di preparazione e

3) la sua legittimazione a far tenere legalmente gli esami presso di sé, rilasciando un titolo di studio valido e spendibile.

8. Detta condotta gravemente colposa perfeziona l'elemento soggettivo costitutivo della responsabilità erariale di cui è causa e produce i suoi effetti di danno per tutto il triennio 2018-2021 di validità delle graduatorie, in cui il sig. Cupo ha prestato servizio nelle scuole.

Si riscontra, infatti, il **nesso causale** tra la dichiarazione resa, di possedere un titolo di studio conseguito con il voto di 100/100, contenuta nella domanda di iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto del 2017, e il danno conseguente, derivante dall'assunzione ingiustificata a tempo determinato del sig. Cupo ripetuta per l'intero triennio, con collocamento in graduatoria in posizione anteposta a quella di altri soggetti interessati all'assunzione e non provvisti di pari punteggio.

9. In relazione, infine, alla quantificazione del danno, occorre premettere che la Procura attrice, dopo avere calcolato, in sede di invito a dedurre, un danno pari all'intero importo percepito dal sig. Cupo a titolo di emolumenti lordi da prestazione di lavoro subordinato a tempo determinato presso le scuole e, cioè, di **€ 48.924,18**, in atto di citazione ha rimodulato la domanda in applicazione di un criterio equitativo di quantificazione del danno, dimezzandone l'importo in **€ 24.462,09** sulla base di un generale indirizzo giurisprudenziale per cui, **anche in assenza di valido titolo di studio**, deve essere tenuta in considerazione l'utilità

comunque percepita dall'amministrazione per il servizio prestato.

A tale particolare riguardo, nel riassumere brevemente gli orientamenti interpretativi nella materia, il Collegio osserva che, nella materia del danno da indebita percezione di emolumenti pubblici, si distinguono, in linea generale, **(i)** i casi di assenza *tout court* di valido titolo di studio e **(ii)** i casi di titolo di studio comunque presente e abilitante allo svolgimento delle funzioni, ma di livello inferiore a quello utilizzato per il conseguimento dell'incarico.

Nella prima ipotesi la giurisprudenza erariale quantifica il danno nell'intero importo lordo percepito, dato che la causa del contratto di lavoro risulta *"illecita e in contrasto con norme fondamentali e generali e con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Corte Cost. sent. n. 296/1990)"* e il contratto è, dunque, nullo (Corte dei conti, Sez. giur. Regione Lombardia, n. 138/2023. Si vedano, inoltre, Corte dei conti, Sez. giur. Regione Sicilia, n. 2516/2013, Sez. Centr. App. Sicilia, n. 243/2012).

Neppure riconosce, a vantaggio del datore di lavoro pubblico, che dalla prestazione di fatto svolta rivenga alcuna *utilitas*, poiché questa non risulta *"espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all'ente alcuna utilità, determinando il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (in tal senso, oltre alla giurisprudenza riportata in citazione, v. tra le tante Corte dei conti,*

Sezione Appello Sicilia, n. 243 del 2012 e n. 469 del 2014; Sezione prima centrale di appello n. 527 del 2017; Sezione seconda centrale di appello n. 568 del 2018; Sezione giurisdizionale Toscana, n. 463 del 2021; Sezione giurisdizionale Trento, n. 58 del 2021; Sezione giurisdizionale Molise, n. 2 e n. 13 del 2023; Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, n. 199 del 2022 e n. 19 del 2023)” (Corte dei conti, Sez. giur. Regione Lombardia, n. 138/2023).

Diversamente, in presenza di un titolo di studio abilitante, seppure inferiore a quello invalidamente dichiarato, nonostante la persistente nullità del contratto di lavoro per illiceità della causa, la giurisprudenza riconosce il rapporto di fatto e “... *l'utilità della prestazione per l'Istituto Scolastico, anche se in misura minore da quella potenzialmente derivante dall'attività....*” del soggetto meglio collocato nella graduatoria, pretermesso per effetto della produzione del titolo falso (Cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. Regione Toscana, n. 233/2023).

È quest'ultimo il caso sul quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi, dato che la Procura erariale ha contestato la validità della qualifica professionale prodotta dal convenuto, di “operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina”, ottenuta presso la scuola Pacioli nel 2013, senza conoscere della preesistente analoga qualifica da questi conseguita e, ciò nonostante, ha riconosciuto a favore del sig. Cupo una *compensatio*, sulla base di alcuni orientamenti giurisprudenziali (anche in considerazione della semplicità delle mansioni assegnate), mentre il sig. Cupo ha poi dimostrata

l'esistenza del precedente altro titolo abilitante mediante produzione depositata in allegato agli scritti difensivi.

Ne discende che, diversamente da quanto inizialmente prospettato dalla Procura erariale, nonostante l'invalidità del titolo legittimante utilizzato dal sig. Cupo ai fini delle assunzioni nelle varie scuole del triennio di operatività della graduatoria, questi era comunque, di fatto, abilitato allo svolgimento delle mansioni cui è stato destinato. Pertanto, le scuole hanno effettivamente percepito, dalle prestazioni lavorative svolte, una *utilitas*. Questa, anche se non pari alla piena utilità che sarebbe stata garantita dall'assunzione del soggetto con il maggiore punteggio effettivo, merita di essere tenuta in considerazione nella sede della valutazione del danno in via equitativa cui il Collegio intende fare ricorso, in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta, su altre basi, dalla Procura procedente.

Pertanto, la domanda attorea è accolta solo parzialmente e per un importo di danno risarcibile pari al 50% degli € 24.462,09 prospettati in citazione e, cioè, **€ 12.231,04**, da intendersi comprensivi della rivalutazione monetaria.

* * *

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo a favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso

in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto:

- condanna il sig. Celestino Cupo al pagamento, a titolo di danno patrimoniale diretto, della somma di **€ 12.231,04**, comprensiva della rivalutazione monetaria, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito; dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a € 285,90 (diconsi Euro duecento ottantacinque/90.=).

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Cons. Elena Papa

Angelo Bax

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 aprile 2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente